

Oggetto: COMUNE DI FELITTO (SA) C.F. 82002890653 – MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE.
In esecuzione della deliberazione consiliare n. 03 del 02.03.2019, al vigente statuto comunale sono state apportate le modifiche indicate nel prospetto che segue:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 13 – ALBO PRETORIO 1.- Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni e dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 2. - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 13 – ALBO PRETORIO 1.- Il Comune ha un albo pretorio on-line per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei decreti, degli avvisi e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. 2.- E' consentito ad ogni responsabile di area di procedere autonomamente alla pubblicazione degli atti di propria competenza.
TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO II CONSIGLIO COMUNALE Art. 23 – CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI 1.- Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio: a)- almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie; b)- almeno 3 giorni prima per le sedute straordinarie; c)- almeno 24 ore prima per le sedute urgenti; 2.- La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. La convocazione della adunanza deve essere fatta dal Sindaco Neo-eletto, che la presiede. 3. – La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di sedute urgenti. Art. 24 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza. 2.- Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei	TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE CAPO II CONSIGLIO COMUNALE Art. 23 – CONVOCAZIONE DEI CONSIGLIERI 1.- Il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, di loro iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri (in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti) convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnare a domicilio ovvero a mezzo pec: a)- almeno 5 giorni prima per le sedute ordinarie; b)- almeno 3 giorni prima per le sedute straordinarie; c)- almeno 24 ore prima per le sedute urgenti; 2.- La prima adunanza del Consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione. La convocazione della adunanza deve essere fatta dal Sindaco Neo-eletto, che la presiede. 3. – La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di sedute urgenti. Art. 24 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI 1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza. 2.- Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei

presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3.- I consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari successive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 07 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 27 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1.- Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2.- Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3.- Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro consiglieri.

3.- I consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari successive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco o il Presidente del Consiglio, se nominato, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 07 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 27 – PRESIDENZA DELLE SEDUTE CONSILIARI

1.- Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

2.- Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3.- Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Presidente, se nominato, il consiglio è presieduto dal vice-sindaco.

Art. 27 bis - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale può decidere di nominare il Presidente del Consiglio, scegliendolo tra i suoi membri. In tal caso lo stesso sarà eletto nella prima seduta utile del Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

2. Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto; può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia.

4. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati. E'

discussa e votata a scrutinio segreto entro 20 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza semplice dei consiglieri presenti.

5. Nella stessa seduta, il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, revoca, decadenza o decesso, il Presidente viene sostituito dal Consiglio Comunale con le stesse modalità della nomina durante la prima seduta utile o, comunque, non oltre 20 giorni dal verificarsi di una delle cause di cessazione della carica.

7. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Sindaco.

8. Il Presidente del Consiglio:

a) rappresenta il Consiglio Comunale;

b) sentito il Sindaco, convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio. Presiede la seduta e ne dirige i lavori;

c) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al segretario comunale;

d) assicura adeguate e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

9. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

CAPO III SEZIONE 2

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1.- La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 assessori, di cui uno con funzioni di vice Sindaco.

2.- In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede l'assessore vice Sindaco.

SEZIONE 3 IL SINDACO

Art. 45 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1.- Il Sindaco quale capo dell'amministrazione :

a)- rappresenta il Comune;

b)- convoca il Consiglio disponendo tempestivamente l'invio degli avvisi e lo presiede;

c)- convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione delle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'Art. 46 del presente statuto;

d) - stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle adunanze del Consiglio e della Giunta;

CAPO III SEZIONE 2

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 33 – COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1.- La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da 2 assessori, di cui uno con funzioni di vice Sindaco.

2.- In caso di assenza o di impedimento del Sindaco presiede l'assessore vice Sindaco.

SEZIONE 3 IL SINDACO

Art. 45 - COMPETENZE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1.- Il Sindaco quale capo dell'amministrazione :

a) - rappresenta il Comune;

b) - se non è stato nominato il Presidente del Consiglio, convoca il Consiglio disponendo tempestivamente l'invio degli avvisi e lo presiede;

c) - convoca e presiede la Giunta; distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione delle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'Art. 46 del presente statuto;

d) - stabilisce gli argomenti da trattarsi nelle

e)- fissa per le adunanze innanzi citate la data dell'adunanza stessa e l'ordine del giorno; f)- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei settori diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite; g)- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale; h)- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni; i)- Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché , previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano; l)- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore che convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; m)- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della L. n. 142/90 e s. m. i.; n)- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge; o)- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; p)- nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo; q)- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune; r)- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.	adunanze del Consiglio, se non è stato nominato il Presidente del Consiglio, stabilisce altresì gli argomenti della Giunta; e) - fissa per le adunanze innanzi citate la data dell'adunanza stessa e l'ordine del giorno; f)- sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei settori diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite; g)- promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla Legge, sentito il Consiglio Comunale; h)- Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni; i)- Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché , previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano; l)- rappresenta il Comune in giudizio, sia attore che convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie; m)- convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della L. n. 142/90 e s. m. i.; n)- adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge; o)- nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; p)- nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo; q)- compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune; r)- Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
--	--

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA' Art. 93 - CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO	TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA' Art. 93 – CONTABILITA' COMUNALE: IL CONTO CONSUNTIVO
--	--

1.- I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2.- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo.

3.- La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all' Art. 95 del presente statuto.

Art. 95

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1.- Il Consiglio comunale nomina per la revisione economico finanziaria un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2.- Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per una inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che ne influiscano negativamente sullo espletamento del suo mandato. La revoca viene fatta dal Consiglio comunale.

3.- Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4.- Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' ente.

5.- Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6.- Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7.- Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio, se questi non interviene entro 20 giorni, ha il dovere di riferire, con relazione, al Prefetto.

1.- I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2.- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo.

3.- La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all' Art. 95 del presente statuto.

Art. 95

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

1.- Il Consiglio Comunale nomina per la revisione economica finanziaria un revisore eletto secondo le modalità previste dalla legge.

2.- Il revisore dura in carica tre anni; è revocabile per una inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che ne influiscano negativamente sullo espletamento del suo mandato. La revoca viene fatta dal Consiglio comunale.

3.- Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alla risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4.- Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell' ente.

5.- Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6.- Il Consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7.- Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio, se questi non interviene entro 20 giorni, ha il dovere di riferire, con relazione, al Prefetto.